

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

Articolo 1 - Finalità ed ambito di applicazione

1.1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, disciplina le modalità e ed i criteri per il conferimento di incarichi a professionisti esterni a Multiss S.p.A. (di seguito "la Società" o "Multiss" ai sensi degli art. 2222 e 2230 del Codice Civile).

1.2. Il Titolo I "Conferimento incarichi ad esperti esterni" del presente Regolamento disciplina - ai sensi dell'art. 7 comma 6 *bis* del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni - le procedure, le modalità ed i criteri per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, con contratti di collaborazione a natura occasionale ed incarichi professionali in regime d'IVA, ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione, nel caso in cui non sia possibile far fronte a specifiche esigenze con il personale in servizio della Società.

1.3. Il Titolo II "Conferimento di incarichi legali" del presente Regolamento disciplina - ai sensi degli artt. 4 e 17 comma 1 lett. d) del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni - le procedure, le modalità ed i criteri per il conferimento di singoli incarichi legali, per prestazioni professionali che non possono essere espletate dal personale in servizio della Società.

TITOLO I

CONFERIMENTO INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI

Articolo 2 - Tipologia e contenuto degli incarichi ad esperti esterni

2.1. Gli atti di affidamento di incarichi esterni, disciplinati dal presente Regolamento, riguardano in particolare:

- a) Incarichi di collaborazione;
- b) Incarichi di consulenza;

REVISIONE	DATA
2	27.06.2019

- c) Incarichi di studio;
- d) Incarichi di ricerca e indagine.

2.2. Nello specifico per:

- a) "Incarichi di collaborazione": devono intendersi gli incarichi con contratti di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione di natura coordinata e continuativa o dell'incarico professionale esterno soggetto ad IVA, non rientranti nelle categorie di cui ai successivi punti b), c), d);
- b) "Incarichi di consulenza": devono intendersi gli incarichi attribuiti a professionisti singoli e/o associati, nonché a società di consulenza, aventi ad oggetto la richiesta di predisposizione di un parere, o l'espressione di una valutazione e/o di un giudizio ovvero attività di consulenza e/o supporto per la elaborazione di atti amministrativi, normativi, deliberativi, regolamentari, societari in genere;
- c) "Incarichi di studio": devono intendersi gli incarichi aventi ad oggetto una attività di studio e approfondimento, commissionata dalla Società nel suo interesse, il cui svolgimento presuppone la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- d) "Incarichi di ricerca e indagine": devono intendersi gli incarichi aventi ad oggetto una attività di approfondimento e ricerca, oppure indagine (a titolo esemplificativo e non esaustivo: geotecnica, geologia, acustica, topografia e comunque laddove sia prevista la firma del professionista ma anche l'esecuzione di rilievi strumentali e l'analisi dei dati), il cui programma è nel dettaglio preventivamente definito ed individuato dalla Società.

2.3. Gli incarichi sopra evidenziati costituiscono oggetto di contratti di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2229-2238 cod. civ. da conferire con contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, con contratti di collaborazione a natura occasionale ed incarichi professionali in regime d'IVA.

Articolo 3 – Ambito di applicazione, criteri guida e presupposti degli atti di incarico

3.1. Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 4, il presente regolamento si applica al conferimento incarichi che, per loro natura, per l'oggetto o per le modalità di espletamento non costituiscano

REVISIONE	DATA
2	27.06.2019

appalto di servizi ai sensi del Codice dei Contratti. In particolare, gli incarichi conferibili ai sensi delle norme che seguono hanno ad oggetto prestazioni che non possono essere espletate dal personale di Multiss poichè a carattere specialistico o comunque in quanto di rilevante complessità, ovvero per le quali sia richiesto l'iscrizione ad un Albo professionale o di altra natura, ovvero prestazioni rese necessarie per circostanze non prevedibili e preventivabili con certezza ab origine e che non assumano rilevanza o entità tale da rivestire sin dall'origine i caratteri della continuità, stabilità ed abitualità.

3.2. In particolare, Multiss può conferire legittimamente gli incarichi esterni ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, in presenza dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione richiede un apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della stessa Amministrazione conferente;
- la Società deve aver preliminarmente accertato, mediante attività di ricognizione, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; in particolare, l'inesistenza ovvero l'insufficienza delle risorse già disponibili all'interno della Società per far fronte alle necessità della medesima devono essere previamente accertate con le modalità di cui al successivo art. 6 ed evidenziate nella delibera del Consiglio di Amministrazione che approva il piano degli incarichi esterni di collaborazione ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per l'esercizio del controllo analogo della Provincia di Sassari, e tenuto conto degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, stabiliti dagli enti soci ex art. 19, c.5, D.lgs. 175/2016;
- la prestazione deve essere di natura temporanea, dovendo la durata dell'incarico essere sempre contenuta nella misura minima indispensabile per l'espletamento dello stesso che deve risultare dal contratto stipulato dalla Società con il terzo;
- devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione, da indicare nel corrispondente provvedimento di affidamento.

3.3. Gli incarichi ad esperti esterni non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni dei dipendenti di Multiss.

	REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI Approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 1° luglio 2019	REVISIONE	DATA
		2	27.06.2019

3.4. L'incarico conferito non determina la facoltà di rappresentare, di agire in nome e per conto della Società, con responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.

Articolo 4 - Esclusioni

Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento:

- incarichi conferiti ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione e dei nuclei di valutazione;
- incarichi disciplinati da una specifica normativa di settore (es. incarichi di componente di commissioni di concorso; incarichi per la prestazione di servizi riconducibili ai contratti di appalto, incarichi di componente di commissioni tecniche o di gruppi di lavoro istituiti per lo svolgimento di attività istituzionali, anche delegate o previste da convenzioni stipulate con soggetti pubblici o privati, comunque denominate);
- incarichi di collaborazione per i quali non è previsto alcun corrispettivo per l'attività prestata, ma un mero rimborso spese (a titolo esemplificativo la partecipazione a convegni e seminari, l'espletamento di docenze, ecc.);
- gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo;
- gli incarichi ritenuti indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 11, D.lgs. 50/2016;
- i servizi legali di cui all'art. 17 del D.lgs. 50/2016 che non sono esclusi dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti;
- le ulteriori prestazioni di servizi conferiti ai sensi del codice dei contratti pubblici;
- le attività obbligatorie per legge in mancanza di uffici a ciò deputati.

Articolo 5 – Requisiti per il conferimento degli incarichi

5.1. In ogni caso per l'ammissione alla selezione occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea;

	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI</p> <p style="text-align: center;">Approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 1° luglio 2019</p>	REVISIONE	DATA
		2	27.06.2019

- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne penali per delitti anche colposi e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto dell'incarico da conferire;
- f) aver maturato una adeguata competenza e/o esperienza lavorativa nel settore inerente all'incarico da conferire;
- g) rispettare le condizioni di moralità professionale di cui all'art. 80, D.lgs. 50/2016, in quanto compatibili;
- h) rispettare le condizioni di moralità di cui all'art. 35 bis D.Lgs. 165/2001;
- i) non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

5.2. Nel caso di conferimento di incarichi professionali in regime d'IVA è richiesto altresì il possesso del requisito della regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale, da verificarsi mediante acquisizione del DURC o attestazione equipollente degli Enti previdenziali di riferimento.

5.3. Sono fatte salve le previsioni normative che, per specifiche attività, determinino i requisiti degli incaricati.

Articolo 6 - Individuazione del fabbisogno

6.1. La proposta di conferimento dell'incarico deve ottenere il parere preventivo del Direttore Generale della Società. A tal fine, la struttura aziendale interessata alla collaborazione, comunica la proposta al Direttore Generale il quale ne verifica la congruenza con quanto previsto dal presente Regolamento e con il fabbisogno della Società.

6.2. Il Direttore Generale di Multiss verifica, in particolare, la sussistenza dei presupposti di cui al precedente art. 3 e la compatibilità con gli obiettivi stabiliti dall'ente/i socio/i ai sensi dell'art.19, c.5, D.lgs. 175/2016, ed esprime il nulla osta al ricorso ad una collaborazione esterna, come definita nel presente Regolamento.

6.3. Nella proposta di conferimento dell'incarico deve essere specificata la tipologia di professionalità richiesta, l'oggetto e la durata dell'incarico, il luogo di svolgimento e il compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

6.4. Relativamente alla quantificazione del compenso, la struttura aziendale proponente fa riferimento ai valori di mercato e, a tal fine,

REVISIONE	DATA
2	27.06.2019

può operare una ricognizione del valore dell'incarico presso Associazioni di categoria, Ordini professionali, altre Amministrazioni ed altri soggetti.

6.5. La struttura interessata ha, in ogni caso, l'obbligo di verificare e attestare la compatibilità della spesa prevista con i vincoli di bilancio della Società, anche per come stabiliti dall'ente/i socio/i sul complesso delle spese di funzionamento ex art.19, c.5, D.lgs. 175/2016.

6.6. Qualora il Direttore Generale della Società verifichi l'assenza nella proposta di incarico di alcuno dei presupposti richiesti dal presente Regolamento, la restituisce al settore proponente con le proprie osservazioni.

6.7. Per la scelta del professionista si osservano le disposizioni di cui al successivo art.7.

Articolo 7 - Procedure per l'affidamento degli incarichi

7.1 Il conferimento degli incarichi può avvenire attraverso una delle seguenti modalità:

- a) Affidamento diretto per incarichi inferiori a € 25.000,00, previa valutazione comparativa/indagine di mercato informale che importi la consultazione di almeno due candidati/professionisti, eventualmente individuati anche mediante l'Albo di cui all'art. 11 del presente Regolamento;
- b) Procedura comparativa previa pubblicazione di un avviso pubblico per incarichi di importi da € 25.000,00 a € 40.000,00 nel rispetto delle previsioni di cui ai successivi artt. 8, 9 del presente Regolamento;
- c) Procedura negoziata per incarichi superiori ad € 40.000,00 nel rispetto delle previsioni di cui ai successivi artt. 10 e, ove ne ricorrano i presupposti, 11 del presente Regolamento;
- d) Affidamento diretto nei casi e secondo le disposizioni previsti nel successivo art. 12.

7.2. Ai fini degli affidamenti diretti e della partecipazione ad ogni procedura svolta i candidati sono tenuti a rendere e sottoscrivere ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5. Le dichiarazioni hanno valore di autocertificazione.

7.3. La Società si riserva il diritto di procedere alla verifica della veridicità dell'autocertificazione anteriormente alla stipula del

REVISIONE	DATA
2	27.06.2019

contratto e ha facoltà di accertare in qualunque momento l'autenticità dei documenti presentati.

7.4. L'accertata presentazione di dichiarazioni false, oltre alle conseguenze previste dalle vigenti disposizioni normative in materia, comporta l'impossibilità per il candidato di presentare la propria candidatura per gli anni successivi per la costituzione di qualunque rapporto con la Società, anche di lavoro dipendente di cui al Regolamento per il reclutamento del personale.

7.5. Ai fini dell'affidamento diretto per incarichi inferiori a € 25.000,00, la consultazione e valutazione comparativa di almeno due candidati / professionisti ha luogo nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità, tenuto conto delle caratteristiche specifiche dell'incarico e del possesso da parte del soggetto interessato di conoscenze e competenze specifiche, nonché di qualificata professionalità, in coerenza con le esigenze di funzionalità di Multiss. L'incarico conferito rispetta i presupposti di cui all'art. 3 del Regolamento.

Articolo 8 - Avviso Pubblico e requisiti generali di selezione

8.1. Nei casi di **procedura comparativa** di cui al precedente art. 8, lett. b), le strutture aziendali interessate predispongono un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- b) specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione e dettaglio delle competenze tecniche, informatiche, gestionali e di materie richieste ai potenziali candidati;
- c) durata dell'incarico;
- d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
- e) stima del compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare;
- f) modalità e criteri di selezione.

8.2. L'avviso di selezione è approvato con le modalità previste nello Statuto della Società e nel Regolamento sul controllo analogo.

8.3. Sono requisiti necessari per la partecipazione alla procedura selettiva, oltre a quelli indicati nell'art. 5 del Regolamento:

REVISIONE	DATA
2	27.06.2019

- a) il possesso del requisito della particolare e comprovata esperienza e/o specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta
- b) il non trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse nei casi previsti dalla legge.

Articolo 9 - Procedura comparativa

9.1. La procedura comparativa è indetta con la pubblicazione sul sito web della società per almeno 15 giorni dell'avviso di cui al precedente art. 8 e può svolgersi sulla base di:

- a) titoli/curricula
- b) offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto l'esame di:
 - titoli/curricula ed offerta economica,
 - per titoli/curricula, relazione tecnica ed offerta economica;
- c) del prezzo più basso.

9.2. In data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature alla procedura selettiva, il Direttore Generale della Società può nominare una Commissione giudicatrice, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 9 del Regolamento sul reclutamento del personale, nonché attenendosi a quanto previsto in proposito nello Statuto della Società e il Regolamento sul controllo analogo.

9.3. Nel caso di avviso di procedura comparativa per titoli, la Commissione, nella prima seduta, sulla base di quanto stabilito dall'avviso di selezione, deve specificare i criteri di valutazione dei titoli richiesti e/o del curriculum.

9.4. La Commissione, sulla base dei criteri prestabiliti, assegnerà ad ogni singolo curriculum un punteggio che valuti i seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;

REVISIONE	DATA
2	27.06.2019

d) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;

e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.

9.5. La Commissione, ove nominata, deve dare atto delle attività svolte in apposito verbale debitamente sottoscritto con firma leggibile da ciascun componente della Commissione, indicandone il giorno, la data e l'ora di redazione.

9.6. L'incarico sarà conferito al soggetto che avrà conseguito il punteggio complessivamente più elevato.

Articolo 10 – Procedura negoziata


10.1. La procedura negoziata richiede la valutazione di almeno cinque candidati, ove sussistano in tale numero soggetti idonei, individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e parità di trattamento tra i soggetti iscritti all'Albo dei consulenti/collaboratori ai sensi dell'art. 11, o, qualora ciò non sia possibile, attraverso una indagine di mercato.

10.2. L'incarico sarà conferito al professionista con le modalità indicate nell'invito a presentare offerta.

10.3. Ai fini dell'individuazione del soggetto da incaricare viene effettuata una valutazione dei curricula degli iscritti all'Albo, nell'area di competenza relativa alla professionalità necessaria. Ogni singolo curriculum è valutato, secondo criteri predeterminati, che tengano in considerazione i seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
- e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.

10.4. La selezione prevede l'espletamento di un colloquio da svolgersi anche in videoconferenza, utilizzando ogni possibile tecnologia avanzata ai fini della certezza dell'identificazione. La selezione può prevedere, inoltre, prove di approfondimento.

	REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI Approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 1° luglio 2019	REVISIONE	DATA
		2	27.06.2019

10.5. La valutazione viene effettuata da commissioni, costituite da almeno tre membri, sulla base delle specificità professionali e tecniche richieste.

10.6. Gli incarichi saranno conferiti sulla base di quanto disciplinato dal presente Regolamento, dalle procedure vigenti e dalle normative comunitarie e nazionali vigenti in materia.

10.7. Al termine dei colloqui e/o prove, la Commissione redigerà un sintetico verbale, con l'indicazione per ciascun candidato, del giudizio ottenuto in sede di esame dei titoli e delle referenze e di colloquio/prova e di quello complessivo.

10.8. Qualora si proceda mediante indagine di mercato, la valutazione ha luogo, in quanto compatibili, secondo le indicazioni e le modalità previste dai commi da 10.3. a 10.7.

Articolo 11 – Albo dei collaboratori /consulenti

11.1. Per l'affidamento degli incarichi mediante procedura negoziata o affidamento diretto Multiss potrà ricorrere all'Albo dei Fornitori già istituito dalla medesima società.

11.2. Resta fermo che, ove la società lo ritenga necessario, potrà istituire un distinto e specifico Albo dei collaboratori/consulenti previa pubblicazione di un apposito avviso sul proprio sito web. L'avviso dovrà contenere:

- i requisiti di carattere generale che i soggetti iscritti devono possedere, in aderenza a quelli prescritti dal presente regolamento
- le categorie in cui l'albo sarà suddiviso con l'indicazione dei requisiti professionali richiesti per ciascuna categoria.

11.3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui al comma 2., dovrà essere presentata una domanda nella quale devono essere inserite le seguenti informazioni:

- a) il possesso dei requisiti di carattere generale
- b) la qualificazione professionale degli iscritti;
- d) l'esperienza maturata nell'ambito della propria professionalità;
- e) il curriculum di studio degli incarichi assolti e delle attività svolte, con la indicazione delle specializzazioni;
- f) la categoria o le categorie nelle quali si richiede di essere iscritti.

REVISIONE	DATA
2	27.06.2019

11.3. Il modello di domanda di iscrizione potrà essere allegato all'avviso di cui al comma 2 o, in alternativa, nello stesso avviso verranno specificate tutte le informazioni che devono esservi inserite.

11.4. L'Albo è sempre implementabile mediante richiesta di iscrizione pervenuta in prosieguo ed è a disposizione di tutti i settori aziendali eventualmente interessati al conferimento degli incarichi per un certo tipo di professionalità.

11.5. L'avviso di formazione dell'Albo rimane pubblicato nel sito web della Società per tutto il tempo stabilito per la presentazione delle domande.

Articolo 12 - Affidamento diretto

La Società può conferire incarichi in via diretta, senza esperimento di apposita selezione, e, comunque, nel rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità dell'azione amministrativa, libera concorrenza, non discriminazione, rotazione, parità trattamento e sana gestione finanziaria, oltre all'ipotesi di cui al precedente art. 7, lett. d) nei seguenti casi:

- a) quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui ai precedenti artt. 9 e 10, purché in tale ipotesi le condizioni previste dall'avviso di selezione originario non siano sostanzialmente modificate dalla Società;
- b) quando sussista necessità di far fronte ad esigenze effettive, estremamente urgenti ed imprevedibili, non imputabili alla Società, valutate con adeguata e specifica motivazione richiedenti prestazioni professionali altamente qualificate per le quali non risulti possibile avvalersi di risorse umane presenti all'interno di Multiss;
- c) quando la prestazione, per la sua natura e per le sue caratteristiche oggettive, possa essere svolta unicamente da un solo soggetto determinato;
- d) quando in considerazione dell'esiguità dell'importo (non superiore ad € 5.000,00 al netto di oneri) e, avuto riguardo alla natura dell'incarico e all'oggetto della prestazione, nonché in relazione alle specifiche abilità, conoscenze e qualifiche del soggetto al quale s'intende conferire l'incarico, non risulti rispondente a criteri di economicità procedere a forme di comparazione.

	REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI Approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 1° luglio 2019	REVISIONE	DATA
		2	27.06.2019

Articolo 13 - Pubblicità e trasparenza degli incarichi

I provvedimenti di conferimento degli incarichi soggetti all'applicazione del presente Regolamento devono essere resi pubblici sul sito web della Società, come previsto dalla vigente normativa.

Articolo 14 - Contratto e determinazione del compenso

14.1. Gli incarichi rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente Regolamento sono conferiti con atto scritto recanti il nominativo dell'incaricato, l'oggetto dell'incarico, la durata, il luogo di svolgimento delle prestazioni e il compenso pattuito.

14.2. La Società può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

14.3. Il compenso per l'incarico deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico stesso, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato.

14.4. La liquidazione del compenso è condizionata all'effettiva e documentata realizzazione dell'oggetto dell'incarico e avviene di norma al termine della prestazione, salvo diversa espressa pattuizione o in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico, in seguito all'approvazione dello stato di avanzamento della prestazione.

Articolo 15 - Verifica dell'esecuzione e del buon andamento dell'incarico.

15.1. Il settore aziendale competente della Società verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

15.2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore/prestatore d'opera/professionista esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Direttore Generale può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque

REVISIONE	DATA
2	27.06.2019

non superiore a 90 giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

15.3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Direttore Generale può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

15.4. Il Direttore Generale verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente già previsti e autorizzati.

Articolo 16 - Limite di spesa

Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi esterni è quello contenuto nelle relative previsioni del bilancio di competenza dell'anno di riferimento.

TITOLO II

CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI

Articolo 17 - Contenuto degli incarichi legali

17.1. Per incarichi legali di cui al comma 3 dell'art. 1 del presente Regolamento si intendono esclusivamente:

- gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti da Multiss in occasione di una singola vertenza, innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali nazionali ed estere, in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza;
- gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in un arbitrato o in una procedura di conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi ad un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
- consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

REVISIONE	DATA
2	27.06.2019

- servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
- servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
- altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

17.2. È consentito affidare incarichi legali soltanto per le prestazioni che non possono essere espletate dal personale dipendente della Società.

17.3. Non è consentito affidare incarichi legali costituenti appalti di servizi disciplinati da diversa e specifica normativa di settore.

Articolo 18 – Modalità di conferimento degli incarichi


18.1. L'affidamento dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici potrà aver luogo mediante ricorso all'Albo dei fornitori già adottato da Multiss, ove vi siano in esso un numero adeguato di professionisti e di professionalità.

18.2. Laddove ritenuto necessario, Multiss potrà costituire un separato Albo di professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le magistrature, eventualmente suddivisi per settore di competenza, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del presente regolamento e dalle seguenti disposizioni.

18.3. Laddove particolari circostanze lo richiedano, la selezione avverrà mediante la procedura comparativa con le modalità previste dall'art. 9, Titolo I.

18.4. Laddove ricorrano ragioni d'urgenza, ovvero lo richieda la natura della controversia o l'elevata specificità e complessità delle questioni trattate, è ammessa la possibilità di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di almeno due professionisti.

18.5. Laddove Multiss ravvisi la necessità di costituire uno specifico Albo ai sensi dell'art.11, commi 2, e del comma 2 del presente articolo, la costituzione dell'elenco è preceduta dalla pubblicazione sul sito istituzionale di Multiss di un avviso, nel quale sono indicati i requisiti richiesti per l'iscrizione, le eventuali categorie e

	REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI Approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 1° luglio 2019	REVISIONE	DATA
		2	27.06.2019

specializzazioni in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco. La comunicazione della pubblicazione dell'avviso è trasmessa anche al Consiglio dell'Ordine del Tribunale nel cui circondario ha sede la Società.

18.6. I professionisti e gli studi professionali che avranno presentato regolare istanza d'iscrizione saranno inseriti nell'elenco in ordine strettamente alfabetico.

18.7. L'iscrizione nell'elenco non costituirà in alcun modo giudizio di adeguatezza, valore sulla professionalità, né graduatoria di merito.

18.8. L'inserimento del professionista, singolo o associato nell'elenco disciplinato dal presente Regolamento non comporterà assunzione di alcun obbligo specifico da parte di Multiss, né attribuzione di alcun diritto in ordine all'eventuale affidamento di incarichi legali, né in ordine alla costituzione di alcun rapporto di impiego con la Società.

18.9. L'iscrizione nell'elenco non comporterà l'attivazione di alcuna procedura concorsuale. Non sono previste graduatorie, né attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, essendo l'abilitazione professionale, il curriculum professionale ed i requisiti d'iscrizione elementi sufficienti e necessari esclusivamente per l'iscrizione e la conseguente valutazione ai fini del conferimento di singoli incarichi legali.

18.9. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare periodicamente l'aggiornamento dei propri curricula e della documentazione annessa.

18.10. L'elenco ed i successivi aggiornamenti saranno pubblicati sul sito istituzionale della Società.

18.11. Resta fermo che qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare un maggiore confronto concorrenziale, Multiss nell'esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie previste per gli appalti sopra soglia o a quelle semplificate o negoziate previste per gli appalti sottosoglia.

18.12. L'affidamento degli incarichi legali avviene nel rispetto del principio di trasparenza e, per quanto possibile, dei criteri di rotazione e di equa ripartizione.

Articolo 19 – Requisiti per l'iscrizione e per il conferimento di incarichi ed altre previsioni relative all'Albo.


REVISIONE	DATA
2	27.06.2019

19.1. Nell'Albo dei fornitori già istituito, ovvero nell'Albo nei professionisti di cui al precedente art. 18, comma 2 (che Multiss si riserva di istituire) possono essere iscritti e mantenuti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- a. cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- b. godimento dei diritti civili e politici;
- c. iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni;
- d. possesso di polizza assicurativa obbligatoria per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale (con massimale non inferiore a € 250.000 per sinistro e per anno assicurativo);
- e. assenza di condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- f. assenza di sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività;
- g. assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, con la Società, anche di ogni altro avvocato associato allo studio legale iscritto;
- h. assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità e/o inconferibilità previste dalla legislazione vigente;
- i) possesso dei requisiti di moralità professionale di cui all'art. 80, D.lgs. 50/2016;
- h) possesso dei requisiti di moralità di cui all'art. 35 bis D.Lgs. 165/2001, in quanto compatibile.

19.2. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a tutti i professionisti che lo studio intenderà coinvolgere nello svolgimento di eventuali incarichi. Quanto previsto al punto e) dovrà, invece, riferirsi a tutti i professionisti dello studio.

19.3. Multiss si riserva di verificare in ogni momento il permanere del possesso dei requisiti che hanno consentito l'iscrizione nell'Albo e potrà verificare, inoltre, la veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista attraverso controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

	REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI Approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 1° luglio 2019	REVISIONE	DATA
		2	27.06.2019

19.4. Le ulteriori condizioni e modalità di iscrizione all'Albo di cui all'art. 18, comma 2, nonché la disciplina relativa alla gestione ed alla tenuta dell'Albo medesimo, sarà dettata dai relativi atti istitutivi.

Articolo 20 – Condizioni e modalità di affidamento degli incarichi legali

20.1. L'individuazione dell'avvocato iscritto all'Albo dei fornitori già istituito da Multiss, ovvero allo specifico Albo di professionisti che Multiss si riserva di istituire ai sensi dell'art. 18, comma 2, del presente regolamento, è effettuata nel rispetto dei seguenti principi:


- a. per quanto possibile, rotazione tra gli iscritti nell'elenco e comunque, equa ripartizione degli incarichi;
- b. per le Giurisdizioni Superiori, è richiesta la relativa abilitazione al patrocinio;
- c. specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum.

20.2. Possono essere affidati più incarichi allo stesso professionista in casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto, connessione oggettiva e soggettiva con altra causa in corso, avente la medesima controparte, da intendersi come articolazione della causa principale.

20.3. Non sono da intendersi cause connesse o complementari al precedente grado di giudizio, i contenziosi in grado di appello o Cassazione.

20.4. Il provvedimento di conferimento dell'incarico deve contenere sintetica motivazione connessa ai criteri suesposti. All'atto di accettazione dell'incarico, il professionista dovrà rilasciare ulteriore apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro la Società per la durata del rapporto instaurato e per il semestre successivo alla cessazione dell'incarico e sull'insussistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto del Codice deontologico forense, dal D.P.R.62/2013 e dal Codice Etico di Multiss.

20.5. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o competenze presso Corti diverse.

	REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI Approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 1° luglio 2019	REVISIONE	DATA
		2	27.06.2019

20.6. La Società si riserva, dandone adeguata motivazione, la facoltà di affidare i servizi legali ad avvocati non inseriti in elenco tenendo conto delle difficoltà dell'incarico e delle competenze necessarie ad espletarlo.

Articolo 21 – Contratto e liquidazione della prestazione

21.1. Gli incarichi rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo II del presente Regolamento sono conferiti con atto scritto che codificherà i diritti ed gli obblighi del professionista e dovrà espressamente prevedere l'oggetto dell'incarico e la determinazione dei compensi professionali da computarsi, di norma, secondo quanto disposto dal DM 55/2014 recante "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247" e s. m. i.

21.2. In presenza di cause di particolare complessità, onerosità e rilevanza la quantificazione del compenso per l'incarico potrà essere oggetto di revisione.

21.3. La liquidazione della prestazione avverrà previa presentazione di parcella da parte del professionista incaricato, preliminare alla fattura in formato elettronico, nella quale dovranno essere indicate analiticamente le voci di tariffa applicate ed ogni voce di ulteriore spesa.


21.4. E', altresì, obbligo preliminare del professionista incaricato, fornire tutti gli elementi necessari ad una corretta procedura di liquidazione.

21.5. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà, comunque e sempre, determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

21.6. Nell'ipotesi di abbandono del giudizio, l'avvocato affidatario avrà diritto alla liquidazione all'onorario in riferimento alle attività poste in essere, debitamente documentate.

Articolo 22 – Attività di domiciliazione

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica, in ragione anche della natura della controversia, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine

	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI</p> <p style="text-align: center;">Approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 1° luglio 2019</p>	REVISIONE	DATA
		2	27.06.2019

alle predette incombenze, salvo quanto diversamente concordato con Multiss.

Articolo 23 – Registro degli incarichi

Sarà previsto un Registro degli incarichi, nel quale saranno annotati tutti gli incarichi conferiti, i corrispondenti oneri finanziari.

Articolo 24 – Pubblicità dell'Elenco

L'elenco dei professionisti è pubblico e reperibile sul sito istituzionale della Società, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 – Trasparenza, obblighi di pubblicità ed efficacia

25.1. Multiss pubblica sul proprio sito istituzionale tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in tema di trasparenza ed obblighi di pubblicazione.

25.2. Dette informazioni rimangono pubblicate nel sito per la durata prevista dalla normativa corrente.

Articolo 26 – Trattamento dati personali

26.1. Ai sensi della normativa vigente in materia, il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti ai fini del conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento, o, comunque, acquisiti a tal fine dalla Società, è finalizzato unicamente al conferimento dell'incarico ed avverrà presso la Società medesima con l'utilizzo di strumenti anche informatici.

26.2. Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli; la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura comparativa, alla procedura negoziata e comunque di essere affidatario dell'incarico.

26.3. I dati raccolti verranno conservati per il periodo necessario per lo svolgimento delle procedure dirette al conferimento dell'incarico, o per il periodo corrispondente a necessità fiscali, contabili, amministrative.

	REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI Approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 1° luglio 2019	REVISIONE	DATA
		2	27.06.2019

26.4. Gli interessati hanno il diritto in qualunque momento di chiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali, di richiedere la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati verso un altro titolare nonché di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell'Autorità.

26.5. In qualsiasi momento gli interessati potranno comunque revocare il consenso prestato al trattamento dei propri dati.

26.6. I dati raccolti non sono oggetto di comunicazione a terzi né di diffusione né di trasferimento ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.

26.7. Come previsto dal precedente art. 13, i dati personali potranno essere oggetto di pubblicità secondo la vigente legislazione.

26.8. Titolare del trattamento è Multiss.

Articolo 27 – Norme di rinvio e vigenza

27.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.

27.2. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione, ai sensi dello Statuto della Multiss.